



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Prot. n° 770/2020 del 04-11-2020

Spett.le Istituto Comprensivo “Alcmeone”
Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
CROTONE
email: kric81100b@istruzione.it
pec:kric81100b@pec.istruzione.it

E.p.c. Alla cortese attenzione
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale
drcal@postacert.istruzione.it

**Oggetto: Avviso Interno Pubblico per la selezione di un Esperto nell’ambito del
Progetto “Sportello Ascolto” A.S. 2020/2021 prot. 0008901 del 19.10.2020.**

Il **Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria**, in persona del Presidente pro tempore Dott. Armodio Lombardo, con sede in Catanzaro in via F. Acri 81, (Tel. 0961794778, pec: psicologicalabria@pec.aruba.it)

PREMESSO

- Che, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria ha recentemente appreso che con nota prot. 0008901 in data 19.10.2020 è stato emanato un avviso interno pubblico per la selezione di un esperto psicologo (specificato tra i requisiti richiesti) nell’ambito del progetto “Sportello Ascolto”, per a.s. 2020/2021;

- Che, il Consiglio dell’Ordine ha tra i compiti istituzionali quello di vigilare per la tutela del titolo professionale e di svolgere le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione, art. 12 comma II lettera h) legge n. 56/1989;

- Che, codesto Consiglio, in persona del suo Presidente, deve rilevare la palese illegittimità dell’avviso interno pubblico sopra citato nella parte in cui prevede che la selezione del professionista psicologo sia effettuata senza che sia prevista la sua necessaria iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi;

- Che, inoltre, il Protocollo d’Intesa tra il M.I.U.R. e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (allegato), per la selezione dei professionisti esperti nell’ambito del progetto “sportello d’ascolto” stabilisce, all’art. 2 comma 2.2, tre anni di anzianità di iscrizione all’ALBO degli Psicologi;

- Che, l'eventuale nomina interna di un soggetto laureato psicologo, ma non iscritto all'Albo professionale, per svolgere attività psicologica nell'ambito del progetto "sportello d'ascolto" configura esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. ed, inoltre, l'attività di psicologo psicoterapeuta non può essere esercitata da soggetti che non hanno la formazione prevista dall'art. 3 legge n. 56/1989;

- Che, pertanto, l'avviso interno pubblico deve ritenersi contrario alla legge, illegittimo e contrasta anche con il Protocollo d'Intesa sopra citato.

Ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria rivolge formale

ISTANZA

affinché, in autotutela, venga annullato e, successivamente, emendato il citato avviso interno pubblico per la selezione di un esperto psicologo nell'ambito del progetto "Sportello Ascolto", per a.s. 2020/2021, e, per i profili sopra evidenziati, sia inserito tra i requisiti per la selezione dell'esperto professionista la necessaria iscrizione all'ALBO degli Psicologi, requisito indispensabile per poter esercitare l'attività professionale.

Distinti saluti.

Per l'Ordine degli Psicologi

Il Presidente

Dr. Lombardo Annodio

